



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL
18 marzo 2014 - ORE 10,30
in Arezzo - presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

Pres.te	BORETTI Renzo	1	
Cons.	ANGELINI Simona	2	
Cons.	SERINI Claudio	3	
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	

Partecipazione dei Revisori

SABBA Rosanna (Pres.te)	1	
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	
GIORNI Nora (Comp.te)	3	

(*) PRESENTI FINO ALL'ORA 12,15
DEC 18 MARZO 2014

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 14

18 marzo 2014

OGGETTO: *Opere di stabilizzazione e messa in sicurezza del versante destro dell'invaso e dell'opera di presa della Diga di Casanova sul fiume Chiascio. Esito verifiche ex artt. 11, comma 8, e 48 D.Lgs. 163/2006. Definizione.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Renzo BORETTI	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
Consigliere	Simona ANGELINI	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
Consigliere	Claudio SERINI	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>

VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25; VISTO il conseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Inigo Umbro - Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011; RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) mediante la successiva Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 Sezione I, e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I-II (s.g.); VISTO gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente; VISTO l'art. 6 comma 4 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che prevede l'assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di amministrazione; VISTO il D.P.G.R. Toscana 7 maggio 2012 n. 100 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2012 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione di Ente Acque Umbre-Toscane ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11; PRESA IN ESAME la predetta Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11, RICHIAMATE inoltre le deliberazioni n. 33 e 34 del 27/12/2012 con cui il Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T. ha preliminarmente adottato il regolamento di contabilità e quello di organizzazione;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante della presente deliberazione;
- di dare atto della conclusione delle verifiche ex artt. 11, comma 8, e 48 D.Lgs. 163/2006 inerenti alla gara per l'affidamento delle *Opere di stabilizzazione e messa in sicurezza del versante destro dell'invaso e dell'opera di presa della Diga di Casanova sul fiume Chiascio* e dell'occorrenza di un provvedimento a definizione delle stesse;
- di ritenere - per le ragioni espresse nella relazione istruttoria - conclusa positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'ATI CO.IM.PA. ai sensi degli artt. 11, comma 8, e 48 D.Lgs. 163/2006;
- di dare inoltre atto che la stipulazione del contratto è comunque subordinata per *lex specialis* (bando VI.3) al nulla-osta degli organismi vigilanza e all'assenza di interdizioni "antimafia";
- di prendere peraltro atto - quanto alla stipulazione del contratto - che essa non è finora intervenuta anche a causa del contenzioso giudiziale insorto in relazione alla procedura di gara (T.A.R. Toscana, Sez. I, R.G. nn. 1345/2013 e n. 1435/2013) - prossima udienza 11 giugno 2014;
- di autorizzare gli adempimenti conseguenti al presente deliberato, compresa la sollecita trasmissione del provvedimento ai soggetti interessati dai giudizi di cui al precedente punto 3.;
- di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti dall'art. 6 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11.

IL SEGRETARIO - Il Direttore



RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Opere di stabilizzazione e messa in sicurezza del versante destro dell'invaso e dell'opera di presa della Diga di Casanova sul fiume Chiascio. Esito verifiche ex artt. 11, comma 8, e 48 D.Lgs. 163/2006. Definizione.

Il Responsabile dei Procedimenti chiamato dal CdA a riferire, riferisce quanto segue.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T. n. 50 del 29.8.2013 è stata aggiudicata alla costituenda ATI CO.IM.PA la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "stabilizzazione e messa in sicurezza del versante destro dell'invaso e dell'opera di presa della diga di Casanova sul fiume Chiascio". Si è dunque provveduto ad effettuare le verifiche ai sensi degli artt. 11, comma 8, e 48 D.Lgs. 163/2006 sul possesso dei prescritti requisiti in relazione a tutte le Imprese indicate sia quali "mandanti" che quali "mandanti cooptate" nella domanda di partecipazione del 13.5.2013 dell'ATI aggiudicataria.

In esito a tali verifiche sono risultate in possesso dei prescritti requisiti tutte le Imprese della costituenda ATI ad eccezione di:

a) BTF s.r.l., con sede in Gualdo Cattaneo, Via Palzzari, Ponte di Ferro (PG), c.f. e p.iva 027980280547, indicata quale impresa consorziata esecutrice da CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. (Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e "mandante" dell'ATI aggiudicataria) la quale non è risultata regolare alla data del 15.5.2013 quanto ai versamenti dei contributi dovuti all'INPS ed alla Cassa Edile, come da DURC prot. n. 27495077 del 21.11.2013 acquisito da questo Ente in data 12.12.2013;

b) Casaioli S.a.s. di Giorgio ed Emanuele Casaioli & C. con sede in Fontignano (PG), Via Pievaiola n. 321/g, c. f. e. p.iva 01574150544, indicata quale "mandante cooptata" della costituenda ATI, la quale:

b1) non è risultata regolare alla data del 15.5.2013 (termine di scadenza previsto dal bando e dal disciplinare di gara per la presentazione dell'offerta e della relativa documentazione amministrativa) quanto ai versamenti dei contributi dovuti alla Cassa Edile, come da DURC prot. n. 27437715 del 18.11.2013 acquisito da questo Ente in data 29.11.2013;

b2) non è risultata regolare alla data dell'11.9.2013, sempre quanto ai versamenti dei contributi dovuti alla Cassa Edile, come da DURC prot. n. 26299616 dell'11.9.2013 acquisito da questo Ente in data 14.10.2013.

Con comunicazione prot. n. 192 del 27.1.2014, E.A.U.T. ha quindi invitato il Consorzio Stabile CO.IM.PA – Consorzio Imprese Parmensi (capogruppo dell'ATI), BTF S.r.l. e Casaioli S.a.s. a fornire chiarimenti e/o documentazione in merito alle irregolarità riscontrate, riservandosi di assumere ogni determinazione definitiva all'esito del loro esame.

Le imprese Casaioli S.a.s. e CO.IM.PA hanno dato seguito a tale invito fornendo all'Ente le proprie considerazioni e trasmettendo documentazione utile ai fini della valutazione delle irregolarità riscontrate.

Casaioli S.a.s., con nota inviata in data 27.1.2014:

- quanto al DURC prot. n. 27437715 del 18.11.2013 relativo all'irregolarità contributiva riscontrata alla data di presentazione della domanda di partecipazione, ha rappresentato che "la Cassa Edile ha risposto irregolare in quanto il pagamento della contribuzione con scadenza 30/04/2014, il cui MAV bancario era stato portato in banca per l'addebito alla scadenza, non è avvenuto a causa di ingenti somme accorgendosi solo il 22/05/13 che l'addebito non era stato fatto avendo però immediatamente provveduto al saldo come si evince dalla comunicazione di Cassa Edile che tramite lettera Vi ha già inviato. Il MAV è stato addebitato in conto il 22/05/13";

- quanto al DURC prot. n. 26299616 dell'11.9.2013, ha dichiarato che "non siamo risultati regolari a causa di mancati incassi da parte di Enti ma alla data del 21/11/2013, avendo regolarizzato le posizioni contributive, Vi abbiamo inviato [...] il nuovo certificato DURC con le posizioni regolari [...]";

CO.IM.PA ha trasmesso le proprie considerazioni con raccomandata acquisita al protocollo dell'Ente n. 296 dell'11.2.2013.

In relazione all'irregolarità contributiva della consorziata BTF S.r.l., l'Impresa ha trasmesso copia della nota prot. n. 013022/AR/naz.27495077 del 8.2.2014 con la quale la Cassa Edile di Perugia dà atto di aver erroneamente emesso con esito irregolare il DURC prot. n. 27495077 del 21.11.2013 e di aver provveduto al suo annullamento, attestando pertanto "la completa regolarità del DURC in oggetto e dell'impresa B.T.F. SRL alla data del 15/05/2013".

Quanto alle irregolarità contributive della cooptata Casaioli S.a.s., CO.IM.PA.:

- con riferimento alla irregolarità contributiva relativa alla data del 15.5.2013 rilevata nel DURC prot. n. 27437715 del 18.11.2013, ha richiamato le considerazioni espresse da Casaioli S.a.s. nella nota del 27.1.2014 ribadendo che l'Impresa aveva "provveduto al pagamento del MAV bancario in data 22/5/2013 non appena accertati che un pagamento atteso era andato insoluto, impedendo il pagamento del MAV di Cassa Edile in scadenza";

- con riferimento alla irregolarità contributiva alla data dell'11.9.2013 rilevata nel DURC prot. n. 26299616 dell'11.9.2013, ha evidenziato che "la volontà di garantire il pagamento delle proprie pendenze contributive risulta provato dalla richiesta inoltrata alla Cassa Edile di Perugia, e p.c. al Comune di Marsciano (PG) del 29/10/2013 [...] d'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del DPR 207/10 vantando l'impresa un credito di oltre € 31.000,00 nei confronti dell'Ente pubblico. Il Comune di Marsciano (PG), accogliendo la richiesta, ha disposto in data 4/11/2013 la liquidazione alla Cassa Edile di Perugia di € 14.644,54 [...]. A Seguito del pagamento disposto dal Comune di Marsciano (PG) alla Cassa Edile di Perugia, è stato emesso DURC regolare in data 26/11/2013".

CO.IM.PA ha inoltre allegato tutti i DURC della Casaioli S.a.s. relativi all'annualità 2013 che risultano tutti regolari ad eccezione di quelli di cui sopra (di cui ha rilevato in ogni caso la "non definitività").

E.A.U.T., esaminata la nota del 27.1.2014 della Casaioli S.a.s. nonché la successiva comunicazione CO.IM.PA del 10.2.2014 ed i relativi allegati, con nota prot. n. 306 del 12.2.2014 ha richiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla situazione

contributiva della Casaioli S.a.s. alla data del 15.5.2013 chiedendo di acquisire copia del MAV bancario con il quale era stato disposto il pagamento dei contributi entro il termine di scadenza.

CO.IM.PA, con comunicazione del 17.2.2014, ha riscontrato tale richiesta trasmettendo all'Ente la dichiarazione resa in data 12.2.2014 da Unicredit nella quale si attesta la tempestiva presentazione da parte di Casaioli S.a.s., entro il termine di scadenza, del bollettino MAV per il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile con riferimento al mese di marzo 2013, fornendo prova dell'avvenuto pagamento del suddetto MAV in data 22.5.2013.

CO.IM.PA, nella predetta comunicazione, ha inoltre precisato che la Cassa Edile di Perugia aveva inviato a Casaioli S.a.s. l'invito a regolarizzare la propria posizione contributiva soltanto in data 20.5.2013, così risultando confermata la buona fede con cui l'Impresa aveva reso nell'ambito della procedura di gara, in data 15.5.2013, la dichiarazione relativa al regolare possesso del requisito di cui all'art. 38 lett. i) D.Lgs. n. 163/2006;

Anche Casaioli S.a.s. faceva pervenire le proprie considerazioni in data 17.2.2014, alle quali univa copia della medesima dichiarazione Unicredit del 12.2.2014 nella quale si dà atto dell'inserimento del MAV entro il termine di scadenza per il pagamento dei contributi, confermando di essersi accorta dell'esito negativo del pagamento del MAV in questione soltanto in data 20.5.2013 "allorquando ci è pervenuta Segnalazione da parte della Cassa Edile della Provincia di Perugia che ci informava di aver sospeso l'emissione di DURC assegnandoci termine per il pagamento fino al giorno 11.06.2013".

All'esito dell'espletata istruttoria e dell'esame della documentazione acquisita, il CdA - all'uopo assistito dal rup e dagli uffici della stazione appaltante e sentito il legale dell'Ente - giunge a formulare le seguenti considerazioni.

A) Quanto alla irregolarità contributiva emersa con riferimento a BTF S.r.l., non c'è che da prendere atto della nota prot. n. 013022/AR/naz.27495077 dell'8.2.2014 con cui la Cassa Edile di Perugia, nel riconoscere di aver erroneamente rilasciato il DURC prot. n. 27495077 del 21.11.2013, dichiara "la completa regolarità del DURC in oggetto e dell'impresa BTF S.r.l. alla data del 15.5.2013".

B) Quanto alle irregolarità contributive della Casaioli S.a.s. riferite alle date del 15.5.2013 e 11.9.2013:

b1) con riferimento alla prima data (di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione) sono da condividere le argomentazioni svolte da CO.IM.PA nella nota acquisita dall'Ente con prot. n. 296 dell'11.2.2014 e da Casaioli S.a.s. con nota del 27.1.2014. L'irregolarità contributiva di cui al DURC prot. n. 27437715 del 18.11.2013 non è infatti imputabile alla Casaioli S.a.s. di cui è comprovata la buona fede e la correttezza comportamentale. Come risulta documentalmente, infatti, l'Impresa ha presentato il MAV tempestivamente nel rispetto del termine di scadenza per il pagamento dei contributi, pagamento questo che è stato tuttavia rifiutato dal sistema telematico bancario come attestato da Unicredit nella dichiarazione del 12.2.2014. Dell'accaduto la Casaioli S.a.s. è stata peraltro informata soltanto in data 20.5.2013, allorquando è pervenuta la segnalazione da parte della Cassa Edile di Perugia che ha informato l'Impresa di aver sospeso l'emissione del DURC, assegnando termine per provvedere alla regolarizzazione che è avvenuta tempestivamente nel giro di soli due giorni in data 22.5.2013. Risulta pertanto documentata la non imputabilità dell'inadempimento contributivo all'Impresa, che in buona fede ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38 lett. i) D.Lgs. n. 163/2006 in data 15.5.2013;

b2) con riferimento alla seconda data (11.9.2013, successiva all'aggiudicazione definitiva della gara avvenuta con deliberazione n. 50 del 29.8.2013) la documentazione acquisita consente di ritenere che l'irregolarità contributiva sia dipesa da una situazione di momentanea e contingente difficoltà finanziaria dell'Impresa, conseguente all'impossibilità di riscuotere crediti vantati nei confronti della P.A. (Comune di Marsciano - PG) tanto che la regolarizzazione è intervenuta in via sostitutiva ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 207/2010. Tale situazione di momentanea irregolarità contributiva non solo presenta carattere meramente episodico (se correlato alla situazione di costante regolarità contributiva attestata nei DURC allegati da CO.IM.PA nella comunicazione acquisita da E.A.U.T. con prot. n. 296 dell'11.2.2014 che riguardano un arco temporale di un intero anno) ma oltretutto si riferisce ad un giorno (11.9.2013) che non identifica nessuno dei momenti "rilevanti" nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica (e cioè: data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione; aggiudicazione; sottoscrizione del contratto). Quanto infatti alla regolarità dell'Impresa alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione, si rinvia a quanto già detto al punto b1) che precede. Quanto al momento dell'aggiudicazione, la regolarità contributiva risulta dal certificato trasmesso in allegato alla richiamata nota prot. n. 296 dell'11.2.2014 (DURC n. 25910342 emesso in data 19.8.2013, con validità di 90 giorni dalla sua emissione). Quanto al momento della stipulazione del contratto, essa non è ancora intervenuta a causa del contenzioso giudiziale insorto in relazione alla procedura di gara (T.A.R. Toscana, Sez. I, R.G. nn. 1345/2013 e n. 1435/2013) ed in ogni caso, all'attualità, hanno rilevanza gli ultimi DURC allegati alla nota CO.IM.PA. dell'11.2.2014 e acquisiti dall'Ente (DURC prot. n. 27605971 del 21.11.2013 emesso il 26.11.2013 e prot. n. 27825788 del 12.12.2013 emesso il 14.12.2013 la cui validità è di centoventi giorni dalle rispettive date di emissione) che attestano la regolarità contributiva di Casaioli S.a.s., fermo restando che prima della sottoscrizione del contratto sarà, in ogni caso, necessario acquisire un nuovo e più recente DURC.

La situazione sopradescritta e documentalmente comprovata è del tutto peculiare perché l'irregolarità contributiva di cui al DURC prot. n. 26299616 dell'11.9.2013 si è verificata ed è stata accertata in un momento della procedura che non assume alcuna rilevanza nei confronti degli altri concorrenti, perché non determina la violazione della *par condicio*, né nei confronti della stazione appaltante, con la conseguenza che non vi è alcun interesse pubblico concreto ed attuale a disporre la revoca dell'aggiudicazione che è intervenuta in un momento (29.8.2013) in cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa (come comprovato dal DURC prot. n. 25910342 emesso dalla Cassa Edile di Perugia in data 19.8.2013, anch'esso allegato alla nota CO.IM.PA. dell'11.2.2014) (per riferimenti: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I *ter*, 28 febbraio 2014, n. 2346). In questa situazione la revoca del provvedimento di aggiudicazione non risponderebbe ad alcun interesse pubblico ma sarebbe volta unicamente a dare rilievo ad una irregolarità che è stata già sanata risolvendosi così in una sanzione di carattere meramente formale. Vale aggiungere che Casaioli S.a.s. è un'impresa cooptata che quindi non acquista lo *status* di concorrente (per riferimenti: Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2012, n. 4772) cosicché, anche per tale ragione, si giustifica con riferimento ad essa l'interpretazione in chiave sostanzialistica del requisito di regolarità contributiva di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 163/2006. Vale a tale proposito inoltre ricordare che in tutti i documenti di gara (fin dalla domanda di partecipazione) risulta che Casaioli S.a.s. ha sistematicamente ed espressamente tenuto a dichiarare e precisare in modo inequivoco il proprio *status* speciale (e differenziato) di "cooptata".

Alla luce della istruttoria espletata e dell'esame delle osservazioni e della documentazione acquisite, viene ritenuta dal CdA - come sopra assistito - conclusa positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'ATI CO.IM.PA. ai sensi degli artt. 11, comma 8, e 48 D.Lgs. 163/2006.

Arezzo, li 18 marzo 2014

Il Segretario - Direttore (Fabio Lunardi)

